



## AMBITO TERRITORIALE TA/2

MASSAFRA (Capofila) – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE – ASL TA

### REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE

#### TITOLO I

#### OGGETTO, PRINCIPI ISPIRATORI, DESTINATARI, VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

##### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente “Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi e agli interventi sociali e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie”, d’ora in poi *Regolamento*, determina le modalità di accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi generalmente previsti dal vigente Piano sociale di Zona, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dell’Ambito territoriale Ta/2, comprendente i Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.

2. Le disposizioni del presente *Regolamento* si applicano, per quanto di competenza, anche ai servizi, gli interventi e le prestazioni sociali non di Ambito, a titolarità comunale.

3. Il *Regolamento* tiene conto delle disposizioni impartite dall’art. 13 del D. Lgs. 267/00, dall’ art. 132 D. Lgs. 112/98, dalla Legge Quadro n. 328 dell’8 novembre 2000, dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, nonché di quelle contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2007 successive modificazioni e/o integrazioni.

4. Il *Regolamento* nel definire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, tiene conto del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”.

5. Per “**prestazioni sociali agevolate**” si intendono prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero prestazioni sociali che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Per “**prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**” si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c. atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

Per “prestazioni agevolate rivolte a minorenni” si intendono prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

Art. 1 - tipologie di prestazioni agevolate

A titolo esemplificativo si riportano le prestazioni sociali che possono essere erogate dai Comuni in forma singola o associata, a valere su Fondi di Bilancio comunale o su risorse derivanti da trasferimenti a destinazione vincolata

#### **A - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

- **Erogazione di contributi economici diretti**

- a. integrazione al reddito familiare, in via ordinaria o straordinaria, continuativa o finalizzata

- b. reddito minimo di inserimento e/o percorsi di inclusione sociale (Cantieri di Cittadinanza, Servizio Civico, Borse Lavoro/Tirocini Formativi)
- c. sostegno per *l'Emergenza Abitativa*
- d. abbattimento barriere architettoniche
- e. rimborso Libri di Testo ex art. 27 della L. 448/98 (fondi ministeriali)
- f. rimborsi per canoni di locazione ex L.r. 431/98 (fondi regionali)
- **Erogazione di contributi economici indiretti**
  - a. esenzioni o riduzione tariffe comunali per la fruizione della mensa scolastica e del trasporto scolastico
  - b. fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici
  - c. prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (es. telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio)
  - d. agevolazioni per il trasporto pubblico di esclusiva competenza locale
  - e. voucher sociali (es. per l'acquisto di testi scolastici, di generi alimentari, di prodotti farmaceutici o parafarmaceutici, di prodotti per neonati, ecc)
  - f. erogazione di contributi economici per integrazione delle rette per l'accesso a servizi/strutture socio-assistenziali autorizzati o accreditati, a ciclo diurno o residenziali (es. case di riposo, alloggio per adulti in difficoltà, centri polivalenti, ecc)
  - g. esenzioni o riduzioni su tasse o tributi comunali previsti dagli specifici Regolamenti
- **Mense sociali**
- **Trasporto sociale**
- **Accoglienza residenziale notturna** (es dormitori, centri di accoglienza,...)
- **Accoglienza sociale** diurna (centri diurni per persone in condizioni di esclusione sociale, ecc).

Le modalità di erogazione di contributi economici, diretti e indiretti, di concessione agevolazioni tariffarie per la fruizione altri servizi sociali sono espressamente regolamentati in specifici disciplinari e/o indicati nell'annuale Delibera di approvazione delle tariffe dei servizi.

#### **B - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE**

- a. **Erogazione di contributi economici** per integrazione delle rette e concessione di agevolazioni tariffarie di servizi/strutture autorizzati o accreditati , a ciclo diurno o residenziale (Assistenza domiciliare integrata, RSA, RSSA, Casa per la Vita, Dopo di Noi, Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi, ecc)
- b. **Erogazione di assegni** di cura integrativi, PRO.VI, P.R.A.L. (soggetti a finanziamento regionale)
- c. **Altre prestazioni** introdotte nella programmazione sociale di Ambito

#### **C - SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI RIVOLTI A MINORENNI**

- a. esoneri o riduzioni tariffarie per servizi pubblici comunali (trasporto scolastico, frequenza nidi o scuole paritarie, mensa scolastica, ecc)
- b. concessione di agevolazioni tariffarie nell'erogazione di altri servizi socio-educativi accreditati (voucher buoni servizio di conciliazione infanzia e adolescenza, PAC infanzia, ecc)
- c. Altro (es. centri estivi, centri di aggregazione, laboratori, attività educative extracurricolari, ecc...)

#### **Art. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI**

1. Il presente *Regolamento* si ispira ai seguenti principi fondamentali:
- a) rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
  - b) rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
  - c) rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società;
  - d) accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
  - e) flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;

- f) concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo;
- g) conoscenza dei percorsi assistenziali e diritto all'informazione sui servizi disponibili;
- h) autonomia tecnico-professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti nel territorio.

### **Art. 3 – DESTINATARI**

1. Possono usufruire delle prestazioni, interventi e servizi, di cui al presente *Regolamento*:
  - i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ta/2 Massafra, Mottola, Palagiano e Statte;
  - gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ta/2 Massafra, Mottola, Palagiano e Statte;
  - i cittadini italiani residenti nei Comuni della Regione Puglia, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
  - i cittadini italiani residenti nei Comuni fuori della Regione Puglia, in base ad accordi definiti tra le Regioni;
  - gli stranieri, gli apolidi, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ta/2 Massafra, Mottola, Palagiano e Statte, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi indifferibili;
2. Si qualificano come “interventi indifferibili” gli interventi socio-assistenziali o sociosanitari di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità e sono garantiti a tutti i soggetti su elencati, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento e, per i cittadini stranieri, secondo gli accordi internazionali.
3. Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura dell'Ufficio di Servizio Sociale competente prendere opportuni contatti con il Comune di residenza del soggetto interessato, comunque in ambito nazionale, ai fini di concordare un'eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 328/00, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
5. L'Ambito territoriale TA/2 e i Comuni aderenti garantiscono priorità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente *Regolamento* ai soggetti di cui all'art.2, comma 2, lett.a, b, c, d del RR4/2007, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi artt. 00 e segg.

### **Art.4 –DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. In attuazione dell'art. 22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
3. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
5. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
6. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione.

## **ART. 5 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

1. Per la valutazione della situazione economica del richiedente si applica l'ISEE secondo quanto previsto dagli art.2 e segg. del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
2. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del citato DPCM, limitatamente alle seguenti:
  - a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
  - b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
  - c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
3. Potrà tenersi conto dell'ISEE corrente ai sensi dell'art.9 del citato DPCM solo nei casi espressamente previsti ed in relazione a particolari tipologie di interventi e prestazioni.

## **TITOLO II PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI**

### **ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI**

1. L'Ambito territoriale TA/2 e i Comuni aderenti garantiscono l'accesso dei cittadini al sistema integrato dei servizi e degli interventi e alle relative prestazioni sociali e sociosanitarie attraverso l'organizzazione di una rete integrata di punti di accesso che comprende i servizi di segretariato sociale istituiti presso i Comuni aderenti all'Ambito, gli sportelli della PUA organizzati d'intesa con il Distretto Sociosanitario e gli altri punti di accesso ai servizi territoriali sociali o sociosanitari eventualmente disciplinati da specifiche intese.

### **ART. 7 - RICHIESTA D'INTERVENTO**

1. Il cittadino, i suoi familiari o, comunque, chi ne ha la rappresentanza legale ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento/servizio presso le sedi dei punti di accesso di cui al precedente articolo, attraverso la compilazione dell'apposita modulistica.  
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello, uniforme per tutti i Comuni dell'Ambito, con contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati relativi alla condizione socio-economica, tra cui l'ISEE.
2. Tale modulistica potrà essere ritirata presso gli uffici che costituiscono la rete integrata dei punti di accesso (segretariati sociali, PUA, altri punti di accesso) o potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell'Ambito territoriale e dei Comuni aderenti.
3. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.

### **ART. 8 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO**

1. Il procedimento può essere attivato d'Ufficio, su proposta del Servizio Sociale Professionale e/o su segnalazione del Segretariato Sociale, dello Sportello Sociale, del Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza, della PUA, ovvero di altre istituzioni o su disposizione dell'autorità giudiziaria.

### **ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. In caso di attivazione del procedimento su istanza del cittadino, il Segretariato Sociale verifica la congruità della richiesta, effettua una prima valutazione del bisogno e invia al Servizio Sociale Professionale (SSP) per la successiva valutazione e per l'elaborazione del progetto individualizzato .
2. Dalla data di presentazione della domanda di accesso prende avvio il procedimento amministrativo che si svolge ai sensi della legge 241/90 e si conclude con l'adozione del provvedimento finale entro 90 giorni dall'avvio, salvo eventuali differimenti motivati. Tale provvedimento potrà essere:
  - a) di ammissione all'intervento assistenziale, qualora sussistono le condizioni soggettive ma non quelle oggettive (es. assenza della copertura finanziaria); in tal caso, il provvedimento di ammissione all'intervento non prevede alcun impegno di spesa ed il servizio non potrà essere erogato; dove previsto, l'utente potrà essere inserito in una graduatoria di potenziali beneficiari;
  - b) di non ammissione all'intervento assistenziale richiesto qualora non sussistano i requisiti soggettivi;
  - c) di concessione, qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione della richiesta al beneficio previsto.
3. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente del Progetto Individualizzato proposto dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.

4. La comunicazione relativa all'esito del procedimento amministrativo è disposta del responsabile del procedimento stesso.

5. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE (ISEE corrente).

#### **ART. 10 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI**

1. La prestazione decorre dall'adozione del relativo provvedimento di concessione e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

2. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

3. Il rinnovo della prestazione sociale agevolata è subordinata alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo, salva diversa durata del servizio espressamente prevista dal provvedimento di concessione .

4. Le deleghe alla riscossione di contributi di natura economica devono essere rilasciate dal richiedente la prestazione o dal suo legale rappresentante nelle forme previste dall'art.21 del DPR445/2000.

5. Gli interventi individuati dal Servizio Sociale Professionale per ciascun utente sia in caso di erogazione delle prestazioni, sia in caso di semplice ammissione all'intervento assistenziale (con rinvio dell'erogazione della prestazione), dovranno essere inseriti nella cartella sociale dell'utente beneficiario, così come dovrà essere compilata la parte relativa alla gestione contabile.

#### **ART.11 - DURATA E VINCOLI DELLE PRESTAZIONI**

1. La durata e la tipologia delle prestazioni è legata alla natura dell'intervento in relazione alla valutazione sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi sociali e condiviso dai soggetti interessati.

2. È fatto divieto di cumulo, a favore dello stesso richiedente, di interventi assistenziali continuativi a carattere economico provenienti da finanziamenti pubblici, aventi la stessa finalità.

3. Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese, con provvedimento motivato, le provvidenze economiche e il servizio concesso, come disposto dal Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

4. Particolare attenzione nell'elaborazione del progetto d'intervento deve essere posta nel coinvolgimento delle persone della rete significativa di relazioni dell'utente, che possono diventare parte attiva nel processo di intervento sociale.

#### **ART 12. - CONTROLLI E REVOCHE**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Ambito territoriale TA/2 e i Comuni aderenti si riservano, in ogni caso, di effettuare tutti i controlli previsti dalla Legge:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
- verificando i dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, INPS, Agenzia delle Entrate, altre Amministrazioni Pubbliche;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

2. Per l'esercizio delle modalità di controllo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Disciplinare per il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà approvato dal Comune di Massafra con Deliberazione della Giunta Comunale 15 giugno 2015, n. 95.

3. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati l'Amministrazione procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero di quanto eventualmente già riscosso dal dichiarante, nonché alla segnalazione dell'eventuale reato alla Procura della Repubblica.

4. Tali benefici potranno essere altresì essere revocati in caso di:

- a) mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione, relativa ad almeno due mensilità;
- b) mancata attuazione degli adempimenti a carico dell'utente previsti nel PAI, secondo le modalità previste dalla legge.

**TITOLO III**  
**REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI**  
**COMPARTICIPAZIONE**

**ART. 13 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO O ALLA PRESTAZIONE**

1 I requisiti per l'accesso al servizio sono:

- a. che i singoli cittadini o i nuclei familiari, destinatari degli interventi, siano residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale TA/2, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente e dal precedente articolo 3;
- b. che il destinatario dell'intervento si trovi in una delle seguenti condizioni :
  - a) situazione economica familiare inferiore ai parametri stabiliti dalle normative nazionali, regionali o dai specifici disciplinari di competenza comunale o di Ambito;
  - b) incapacità parziale o totale di un soggetto solo, o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito a indagine sociale e/o sanitaria;
  - c) esistenza di circostanze, anche fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, disagio sociale anche momentaneo, accertati in esito a indagine sociale e/o sanitaria (dipendenze patologiche, fragilità psichica, ecc.);
  - d) disposizione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che imponga o renda necessari interventi e/o prestazioni socio assistenziali.

**ART. 14 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

1. L'ammissione alle prestazioni sociali è disposto, salvo quanto diversamente previsto dalla particolari normative di settore, sulla base della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e degli altri indicatori di svantaggio sociale.

2. L'Ambito territoriale TA/2 e i Comuni aderenti garantiscono omogeneità delle condizioni di accesso ai servizi e alle prestazioni su tutto il proprio territorio e interviene a copertura dei costi delle prestazioni solo attraverso le modalità previste dal presente Regolamento e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili. L'Ambito territoriale e i Comuni non potranno in nessun caso contribuire nemmeno in parte al pagamento del costo delle prestazioni dovute dall'utente, qualora non vi sia la copertura finanziaria della spesa.

3. Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti ammessi il soddisfacimento del bisogno, si procederà alla formazione di graduatorie ai sensi del successivo articolo .

4. Sono, in ogni caso, gratuiti:

- i servizi per l'accesso al sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 2 lett. a) e b), della legge regionale 19/2006;
- i servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza, di cui all'art. 12, comma 2 lett. c), della legge regionale 19/2006;
- i servizi a bassa soglia e quelli di contrasto alla grave emarginazione adulta.

5. La gratuità d'accesso ad altri eventuali servizi, interventi e/o prestazioni sociali può essere disposta da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila, su proposta del Coordinamento Istituzionale, per quanto riguarda i servizi a titolarità di Ambito e da parte dei Consigli Comunali, su proposta delle rispettive Giunte, per quanto attiene i servizi a titolarità comunale.

**ART. 15 - ACCESSO PRIORITARIO**

1. L'Ambito territoriale TA/2 e i Comuni aderenti garantiscono priorità di accesso ai servizi:

- a) ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- b) ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e/o psichico;
- c) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) ai minori di 14 anni, agli anziani ultra sessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.

2. In caso di emergenza può essere adottato un provvedimento di concessione della prestazione, a titolo straordinario/urgente, in favore dei soggetti di cui al comma 1 , rinviando la valutazione della

compartecipazione alla spesa e l'eventuale recupero dei crediti , una volta superata la situazione emergenziale,

3. In caso di assenza di risorse finanziarie, il Dirigente competente, a fronte della richiesta dettagliata e motivata di attivazione da parte del Servizio sociale, autorizzerà la prestazione, proponendo adeguata variazione al Bilancio o al PEG, ovvero prelievo dal fondo di riserva.

#### **ART. 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. Ai fini della formazione delle graduatorie si terrà conto prioritariamente dell'ISEE determinato in relazione alla prestazione richiesta, ai sensi dei commi 2, e4 dell'art. 2 del DPCM 159 del 5.12.2013 e dei criteri che saranno stabili nel relativo Disciplinare .

#### **ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede tenendo conto delle indicazioni fornite dal Regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11 "Modificazioni urgenti al Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007", che prevedono:

➤ **per i servizi residenziali a ciclo continuativo**

a. l'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero solo nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento con tutti i suoi redditi, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio;

b. la misura dell'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero, per utenti non autosufficienti, è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero;

2. Per gli inserimenti presso le strutture residenziali, fermo restando quanto previsto dai punti a) e b) del precedente comma 1, l'Ambito territoriale e i Comuni ,qualora a causa della insufficienza degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa,non possano farsi carico della suddetta quota di integrazione , verificano - limitatamente alle situazioni più gravi valutate dal Servizio sociale - la possibilità di supportare comunque l'utente nel pagamento della retta, erogando un eventuale contributo mensile.

➤ **per i servizi domiciliari e a ciclo diurno**

a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è individuata nel valore minimo di euro 2.000,00;

b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 15.000,00, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni ;

c. il valore dell'ISEE da considerare dovrà determinarsi ai sensi dell'art.2 e segg. del DPCM 159del 5.12.2013; in particolare, per le prestazioni di cui al comma 4 del citato articolo è calcolato con le modalità di cui agli artt.6, 7 e 8 del medesimo decreto;

d. per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni di Ambito o comunali :

$$Q = (Isee \times C) / SM$$

dove

**Q** sta per *quota di compartecipazione a carico del richiedente*

**Isee** sta per *indicatore della situazione economica equivalente del richiedente*

**C** sta per *costo della prestazione sociale agevolata*

**SM** sta per *soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento per intero della prestazione sociale agevolata*

3. In casi straordinari, qualora la quota sociale spettante all'utente con familiari a carico, per un servizio da ritenersi urgente e indifferibile, comporti il venir meno delle risorse minime per il sostentamento del nucleo, il Servizio Sociale è autorizzato ad intervenire per la copertura finanziaria di detta quota.

4. L'Ambito territoriale e i Comuni possono, con provvedimento del Coordinamento Istituzionale per i servizi a titolarità di Ambito e delle Giunte Comunali per i servizi a titolarità comunale,con proprio disciplinare, prevedere modifiche ai criteri generali per la determinazione della quota di partecipazione al

costo delle prestazioni sociali e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.

#### **ART. 18 TARIFFE E COSTI**

1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale, nei margini di modificabilità derivanti dalle disposizioni amministrative regionali, sono determinate periodicamente dal Consiglio Comunale del Comune Capofila, su proposta del Coordinamento Istituzionale, per i servizi a titolarità di Ambito, dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti, su proposta delle rispettive Giunte, per i servizi a titolarità comunale.
2. In ogni caso, anche in caso di mancata determinazione delle tariffe, la partecipazione alla spesa da parte dell'utente sarà comunque immediatamente esigibile, secondo le modalità previste dai precedenti articoli, e sarà commisurata all'effettivo costo orario o mensile che l'Ambito territoriale e i Comuni corrispondono per i servizi appaltati, ovvero alla quota parte della retta per quanto riguarda l'inserimento presso le strutture.

#### **ART. 19 DISCIPLINARI E PROCEDURE SPECIFICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI**

1. Fermo quanto previsto dal presente *Regolamento*, la determinazione delle specifiche soglie per l'accesso e la regolamentazione delle procedure di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali è definita tramite Disciplinari dei singoli servizi/interventi, adottati con provvedimento del Coordinamento Istituzionale per i servizi a titolarità di Ambito e dalle Giunte per i servizi a titolarità comunale.
2. I suddetti Disciplinari in ragione delle caratteristiche delle diverse prestazioni dovranno specificare:
  - a. i destinatari del servizio/intervento;
  - b. le finalità e le attività di riferimento;
  - c. le modalità specifiche di accesso;
  - d. il funzionamento delle specifiche graduatorie;
  - e. la consistenza delle prestazioni.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE. INTEGRAZIONE E RINVII**

- Il presente *Regolamento*, intervenuta l'esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del comune di Massafra, capofila, come previsto dall'art. 8 della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali approvata da ciascun Comune ai sensi dell'art. 30 del TT.UU.EE.LL.
2. Dall'entrata in vigore del presente *Regolamento* sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disciplina, ivi incluse quelle del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 89/2006 e modificato con Delibera di C. C. n. 40/2012.
  3. Al fine di ammortizzare l'impatto sociale e finanziario derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di cui al presente *Regolamento*, esclusivamente per gli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore del presente *Regolamento*, resteranno invariate le condizioni e quote di compartecipazione delle rette fissate, fino a nuova rivalutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e, comunque, per un periodo massimo di diciotto mesi.
  4. Le eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina dell'ISEE, ovvero delle soglie minime e massime da parte della normativa regionale, saranno automaticamente recepite dal presente *Regolamento*.